

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 73

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

VALORI

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, 112, N. 1 E 61, N. 5 DEL CODICE PENALE E ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 (DISTRUZIONE E DETERIORAMENTO CONTINUATO DI STAMPATI)

TRASMessa DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GAVA)

il 1° luglio 1969

*All'onorevole Presidente
della Camera dei deputati*

Roma

Roma, 27 giugno 1969.

Il Procuratore della Repubblica in Macerata ha iniziato procedimento penale contro l'onorevole Valori Domenico per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Macerata con gli atti del procedimento (fascicolo n. 810/69 della Procura di Macerata).

*Il Ministro
GAVA*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei deputati*

Roma

Macerata, 13 giugno 1969.

Con rapporto del 27 aprile 1969, n. 27/7, il comandante della Compagnia dei carabinieri di Macerata riferiva che, nella notte sul 25 aprile precedente, una pattuglia di mi-

litari dell'Arma aveva sorpreso, sulla piazza della Vittoria della città, circa le ore 1,45, tre individui, identificati poi per Zanconi Ismaele, Sebastianelli Dandolo e Paoli Silvano, intenti a strappare con le mani manifesti del MSI nei quali si dava avviso al pubblico di un comizio che l'onorevole Pino Romualdi avrebbe tenuto in Macerata il mattino del 27 successivo.

Circa alle ore 2, la stessa pattuglia notava, sul locale corso Cavour, altre tre persone intente a lacerare i medesimi manifesti avendo presso di loro un barattolo di vernice scura ed un pennello. Uno dei tre riusciva ad eclissarsi ma gli altri due venivano identificati in Tombesi Walter e Valori avvocato Domenico il quale, sorpreso con un residuo di manifesto in mano, dichiarava: « di non ammettere certe manifestazioni di certi partiti nella ricorrenza del 25 aprile, anniversario della liberazione e giornata della resistenza... ».

Circa le ore 2,30 della stessa notte, altra pattuglia di militari dell'Arma sorprende nuovamente lo stesso avvocato Valori mentre da solo si adoperava a lacerare manifesti affissi lungo la via XX Settembre, circa all'altezza della Caserma dei carabinieri.

Interpellato, forniva le proprie generalità e quindi si allontanava, soggiungendo che

quei manifesti, nella giornata della liberazione, costituivano « uno sconcio ».

Poiché numerosissimi manifesti dello stesso tipo erano stati deteriorati e distrutti, e, ad altri, erano state sovrapposte scritte od emblemi tracciati con vernice indelebile nera o rossa, ed altre scritte erano state tracciate sulle mura di edifici pubblici o privati, il verbalizzante denunciava le cinque persone identificate, oltre al sesto rimasto sconosciuto, ritenendo potessero ricorrere nel caso i reati di cui all'articolo 635, capoverso n. 3, Codice penale e 20 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Attesa la flagranza di reato si procedeva con rito sommario.

Attraverso l'esame dei militari componenti le due pattuglie che avevano operato la notte sul 25 aprile si aveva conferma del contenuto del rapporto. Non si ravvisava peraltro l'esistenza di danneggiamento ad edifici pubblici perché, dopo una accurata ripulitura, le scritte murarie erano scomparse; né si poteva ritenere sussistente il reato di deturpamento o imbrattamento di cosa altrui per difetto della necessaria querela.

Interrogati con ordine di comparizione gli imputati respingevano l'addebito significando

che essi, trovatisi per caso sulla strada, si erano limitati ad osservare l'opera di deterioramento e distruzione posta in essere dal solo avvocato Valori.

Questi dal canto suo, informato della esistenza della denuncia che lo riguardava, si presentava spontaneamente ed ammetteva il fatto, assumendosene intera la responsabilità, escludendo peraltro qualsiasi partecipazione da parte degli altri denunciati.

Ravvisandosi nel fatto il delitto di distruzione e deterioramento continuato di stampati, previsto dagli articoli 81 capoverso, 112 n. 1, 61 n. 5 Codice penale e articolo 20 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, si trasmette copia autentica degli atti processuali, corredati dei certificati di rito e penali e delle informative sulla condotta morale e civile dell'onorevole Valori Domenico, con formale richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi degli articoli 15 Codice procedura penale e 68 della Carta costituzionale.

Con osservanza.

Il sostituto Procuratore della Repubblica

ALBERTO FABRINI